

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1347)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1960

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — L'assicurazione e il finanziamento dei crediti all'esportazione sono attualmente regolati dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata e integrata con la successiva legge 3 dicembre 1957, n. 1198. Oggetto dell'assicurazione e del finanziamento sono i crediti derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

Il provvedimento fu adottato al fine di elevare la produzione e il reddito del Paese attraverso lo sviluppo delle esportazioni e di mettere in grado l'esportatore italiano di competere sul mercato internazionale, fornendogli quegli stessi strumenti di penetrazione che erano stati posti a disposizione dei concorrenti esteri.

In prosieguo di tempo si è manifestata una crescente esigenza di fornire finanziamenti all'estero, sia per la contrazione delle disponibilità valutarie dei paesi sottosviluppati dovuta al peggioramento della loro ragione di scambio, sia in relazione alla necessità di venire incontro alle esigenze di sviluppo di tali paesi.

Si è pertanto palesata la necessità, da un lato di creare nuovi strumenti di azione per il soddisfacimento di queste esigenze, dall'altro di mirare ad un coordinamento delle varie politiche nazionali in materia, al fine di rendere più efficiente l'intervento in favore dei paesi sottosviluppati e di evitare nel contempo che la concorrenza conduca ad accordare finanziamenti che eccedano le future capacità di rimborso dei paesi importatori. Questa eventualità è tanto più da considerare, ove si tenga presente che il beneficiario del credito è oggi generalmente un paese in via di sviluppo, il quale, sotto la spinta di improrogabili esigenze sociali, potrebbe essere portato a non valutare con la giusta ponderazione da un lato gli impegni che esso assume e dall'altro le risorse aggiuntive che gli impieghi effettuati, valendosi del credito ricevuto, saranno in grado di determinare. La responsabilità aziendale per il rimborso dei finanziamenti passa così in seconda linea, di fronte alla responsabilità amministrativa del paese importatore.

La caratteristica principale del disegno di legge che si sottopone al vostro esame è co-

stituita dall'introduzione, nel Titolo III, di nuove forme di finanziamento, da parte degli istituti speciali autorizzati ad operare con il Mediocredito ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 1952, effettuate direttamente in favore dell'importatore straniero, senza passare per il tramite dell'esportatore.

A differenza di quanto si verifica per i crediti all'esportazione del tipo tradizionale, che vengono regolati dai Titoli I e II del disegno di legge, i finanziamenti secondo le norme del Titolo III precedono il momento dell'esportazione delle merci. Inoltre, mentre nel primo caso i finanziamenti sono necessariamente legati all'esportazione (crediti vincolati), nel secondo possono anche esserne disgiunti (crediti non vincolati). Altro elemento distintivo è rappresentato dalla durata dell'assicurazione e del finanziamento, che non può superare i 5 anni per le operazioni regolate dai Titoli I e II e i 10 anni per quelle disciplinate dal Titolo III, salvo casi speciali, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Altri Paesi europei hanno già predisposto o hanno in corso di avanzata elaborazione siffatti meccanismi di finanziamento, attraverso i quali il sistema dei puri crediti all'esportazione a medio termine è integrato con quello dei crediti finanziari di più lunga durata, utilizzabili su base bilaterale o multilaterale, che sono senza dubbio maggiormente adeguati al fabbisogno dei Paesi sottosviluppati.

È quindi evidente la necessità che anche in Italia si provveda ad una corrispondente revisione legislativa e nel contempo si venga a dotare il Paese di quegli strumenti tecnici che consentano la sua partecipazione ai previsti consorzi internazionali di finanziamento in favore dei Paesi sottosviluppati, che rappresentano verosimilmente l'unica soluzione idonea a fornire a detti Paesi gli ingenti aiuti finanziari di cui abbisognano, come pure ad evitare che il finanziamento possa risultare non sufficientemente garantito o possa condurre a legami di tutela politica fra il finanziatore e il finanziato.

In particolare queste direttive risultano in armonia con le finalità previste dal Gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, recentemente istituito nell'ambito della C.E.E.,

che ha fra i suoi compiti anche quello di « cercare i mezzi atti ad agevolare l'utilizzazione multilaterale delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Paesi in fase di sviluppo ».

L'azione che potrà essere svolta dall'Italia nel campo degli aiuti ai Paesi sottosviluppati avrà luogo prevalentemente, data la struttura della nostra economia, attraverso l'esportazione di prodotti, piuttosto che nella forma di cessione di risorse finanziarie. Non è tuttavia da escludere che la situazione congiunturale possa rendere opportuno il concorso dell'Italia anche sotto quest'ultimo profilo. Al riguardo è da osservare che si viene così a fornire una maggiore elasticità al sistema monetario e valutario del Paese per quanto riflette l'impiego delle disponibilità sull'estero.

Accanto alla innovazione essenziale dei crediti finanziari ora accennati sono previsti alcuni aggiustamenti marginali che sostanzialmente tendono, sulla base dell'esperienza finora fatta, a rendere più funzionale la legge e ad eliminare taluni inconvenienti, di carattere soprattutto procedurale, che si sono verificati. In questo quadro di variazioni acquista particolare rilievo l'estensione della garanzia statale a tutte le esportazioni nazionali, con l'eliminazione del requisito della « specialità ».

Dal punto di vista formale, il provvedimento può essere considerato come un testo unico in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione. In esso infatti sono state inserite le disposizioni:

a) delle leggi n. 955 del 1953 e n. 1198 del 1957, con i cennati aggiustamenti;

b) del disegno di legge (n. 826 Camera e n. 942 Senato) relativo ai depositi di prodotti nazionali costituiti all'estero ed ai lavori eseguiti dalle nostre imprese in Paesi esteri, già approvato dalla Camera;

c) del disegno di legge n. 1895 Camera, relativo alla istituzione presso il Mediocredito di un fondo autonomo per speciali operazioni di finanziamento in materia di crediti all'esportazione, per la parte riguardante i finanziamenti connessi con gli indennizzi derivanti dal verificarsi dei sinistri coperti dalla garanzia statale.

In relazione a quanto precede si riportano qui di seguito le principali modifiche e integrazioni contenute nel presente disegno di legge rispetto alle norme attualmente in vigore.

Le modifiche apportate nell'articolo 1 riguardano soprattutto:

1) il conglobamento della parte relativa all'assicurazione dei depositi di prodotti italiani all'estero e dei lavori eseguiti all'estero contenuta nel disegno di legge n. 826 Camera e n. 942 Senato;

2) l'estensione della garanzia statale a tutte le esportazioni nazionali di merci e servizi, limitata prima alle sole forniture speciali;

3) l'aumento da 4 a 5 anni della durata delle garanzie per i crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi. Per il caso dei lavori all'estero, la durata della garanzia è stata fissata in 4 anni dall'inizio dei lavori, mentre nel caso dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero è di due anni dal momento della spedizione o della vendita di tali prodotti.

Nell'articolo 3 si è compreso al n. 6 fra i rischi assicurabili il mancato pagamento della fornitura, quando acquirente sia uno Stato o un ente pubblico estero e si è data, nell'ultimo comma, facoltà al Comitato di consentire la copertura del rischio anche quando acquirente estero sia un privato, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

All'articolo 4 le garanzie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 continuano ad essere concesse, per quanto riguarda la moneta di riferimento, secondo le modalità indicate nella legge n. 955 e nel disegno di legge n. 826 Camera e 942 Senato, mentre si è precisato che la garanzia del prezzo fisso di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è concessa in lire italiane, conformemente alla prassi già seguita dal Comitato.

La nuova stesura dell'articolo 5 riflette la inclusione delle norme contenute nel menzionato disegno di legge sui depositi e lavori all'estero, unificando peraltro in taluni casi i limiti massimi di garanzia accordabili. L'ar-

ticolo contiene inoltre nel primo comma la importante innovazione che consente di mantenere ferma nel tempo la quota del rischio assicurato, in quanto dispone che la garanzia copra ogni rischio ed ogni singola rata del credito assicurato. In tal modo si viene anche indirettamente a far coincidere la durata del finanziamento da parte degli istituti speciali di credito italiani con la dilazione di credito accordata dall'esportatore italiano, in quanto detti istituti vengono a fruire della garanzia anche per le ultime rate del credito assicurato.

Infine, nell'ultimo comma dell'articolo si è elevato dal 3 al 5 per cento il limite minimo delle variazioni dei costi da lasciare a carico dell'esportatore per la garanzia relativa alla clausola del « prezzo fisso ».

All'articolo 6 la durata del periodo che deve intercorrere per la dichiarazione di sinistro, attualmente in genere di 12 mesi, è stata ridotta a 6 mesi.

All'articolo 9 sono stati inclusi fra i membri del Comitato in relazione all'accresciuta portata delle disposizioni concernenti la materia, i rappresentanti del Ministero del bilancio e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono state inoltre aggiunte, data la loro importanza, alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato, la concessione degli affidamenti e la costituzione di sottocomitati che in precedenza risultavano incluse nel Regolamento.

Le modifiche apportate nell'articolo 13 riguardano l'estensione del campo di applicazione della legge a tutte le esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero e agli studi e progettazioni, nonché l'ampliamento delle forme d'intervento creditizio da parte degli istituti finanziatori, essendo previsto che questi possono effettuare qualsiasi operazione finanziaria sugli effetti concernenti le esportazioni, e non soltanto operazioni di sconto, come previsto nel testo vigente. Al riguardo è da notare che questo ampliamento ha carattere prevalentemente formale, in quanto già nella prassi corrente i finanziamenti avvengono nella maggior parte dei casi sotto forma di anticipazioni garan-

tite da effetti, in modo da evitare la prededucazione degli interessi.

Le modifiche apportate nell'articolo 14 riguardano sostanzialmente il prolungamento della durata del finanziamento, in corrispondenza con l'aumento della durata della garanzia statale.

L'aggiunta contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 15, riguardante l'estensione, a favore degli istituti ed aziende di credito autorizzati ad operare con il Mediocredito, delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 — in base alle quali la comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile — è stata apposta in quanto, di fronte al debitore estero, non è sempre possibile perfezionare la cessione del credito nelle forme previste dall'articolo 1264 del Codice civile.

Nell'articolo 16 sono state richiamate tutte le disposizioni di legge che hanno messo a disposizione del Mediocredito, sia sotto forma di integrazione del fondo di dotazione, sia sotto forma di mutuo, i mezzi occorrenti per provvedere ai finanziamenti previsti dal presente disegno di legge.

Con l'articolo 20 si entra nel quadro delle disposizioni intese ad integrare il vigente sistema di credito all'esportazione mediante la concessione di crediti diretti a lungo termine, fino a un massimo di 10 anni, agli importatori esteri da parte degli istituti speciali di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Nel caso previsto dalla lettera a) dell'articolo 20, l'esportatore, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, potrà ricevere a totale o parziale soddisfacimento del suo credito titoli obbligazionari emessi dallo Stato o dall'ente o impresa di natura pubblica o privata del Paese importatore, assistiti da idonea garanzia. Questo sistema di pagamento non costituisce una innovazione, in quanto è già previsto dalle attuali leggi valutarie. Innovativi sono invece l'impegno di assunzione a fermo di detti titoli da parte degli istituti speciali di credito italiani e la circostanza che possono divenire strumento di finanziamento ad opera degli istituti mede-

simi, ove vengano ad essi ceduti da parte dell'esportatore. I titoli in parola possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinario, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Può essere in tal modo estesa al sistema bancario la partecipazione alle previste operazioni di finanziamento senza modificare i principi informatori della disciplina del credito. Come già attuato in altri Paesi, ed in modo particolare dalla Banca internazionale, gli istituti di credito specializzati potranno infatti cedere alle banche di credito ordinario le scadenze più prossime dei titoli derivanti dai loro crediti verso l'estero, mentre tratterranno in portafoglio i titoli aventi le scadenze più lontane.

Nel caso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20 è previsto il rilascio agli istituti speciali di credito italiani, da parte dell'importatore, di speciali gruppi di titoli o altri valori, assistiti da idonea garanzia. Sulla base di essi, gli istituti speciali emetteranno titoli in lire o in valuta estera, rappresentativi della proprietà dei cennati titoli o valori esteri e destinati al pagamento delle esportazioni.

In questa prima fase l'intervento dell'Istituto speciale non si concreta ancora in una erogazione monetaria. I portatori dei titoli avranno la piena proprietà beneficiaria degli anzidetti gruppi di valori pubblici o privati del Paese importatore, pur rimanendo l'amministrazione di questi nelle mani dell'istituto italiano che avrà emesso i titoli rappresentativi. Il finanziamento vero e proprio potrà avvenire in un secondo tempo, se e in quanto l'esportatore che avrà ricevuto i titoli in pagamento delle forniture effettuate, invece di trattenerli presso di sé, li cederà agli istituti speciali di credito italiani o ad altri investitori.

Nel caso di cui alla lettera *c*) dell'articolo 20 è prevista la concessione allo Stato o all'ente o impresa di natura pubblica o privata del Paese importatore, dietro rilascio di idonea garanzia, di finanziamenti da parte degli istituti speciali di credito italiani, mediante cessione di titoli obbligazionari in lire o in valuta estera di speciali serie, emessi anche al

disopra dei limiti previsti dall'articolo 2410 del Codice civile. Detti titoli potranno essere utilizzati dallo Stato o impresa pubblica o privata del Paese importatore all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto di merci, servizi o lavori presso ditte italiane.

In questa prima fase l'intervento dell'istituto speciale di credito viene ad avere caratteristiche affini a quelle di un istituto di credito fondiario. Il portatore dell'obbligazione diventa praticamente creditore verso l'istituto speciale che ha emesso il titolo, rimanendo estraneo al rapporto di credito che ha dato luogo all'emissione del titolo stesso.

Il finanziamento vero e proprio dell'esportazione verrà fatto dall'esportatore, finché trattiene i titoli presso di sé, o dal cessionario dei titoli (istituto speciale o altro investitore), se li trasferisce a terzi.

In considerazione delle speciali caratteristiche dei titoli, è previsto nel caso in esame, come pure in quello di cui alla precedente lettera *b*), che la loro assunzione da parte degli esportatori debba essere autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro.

L'articolo 21 riguarda la concessione, da parte degli istituti speciali autorizzati ad operare con il Mediocredito, di crediti finanziari in favore di Stati o banche centrali estere, destinati al risanamento economico degli Stati medesimi o di loro aree depresse.

Gli istituti potranno operare da soli o in consorzio tra loro o con enti o banche esteri nelle stesse forme previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20 e precedentemente illustrate. I titoli o valori emessi o acquistati dagli istituti medesimi nel quadro dei finanziamenti concessi godono piena equiparazione con quelli di cui all'articolo 20.

L'articolo 22 autorizza gli istituti speciali di credito ad effettuare il collocamento dei titoli di cui agli articoli 20 e 21 e inquadra tale collocamento nello schema previsto dalla legge bancaria. Al riguardo è da rammentare che, ai sensi dell'articolo 46 di questa legge, per l'assunzione a fermo e il collocamento dei titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 e dei corrispondenti titoli dell'articolo 21 dovrà essere sentito il parere della Banca d'Italia, mentre nel caso dei titoli di cui alle let-

tere b) e c) dell'articolo 20 e dei corrispondenti titoli dell'articolo 21 trova applicazione l'articolo 44 della legge medesima, il quale stabilisce che gli istituti speciali di credito non possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione della Banca d'Italia.

L'articolo 23 riguarda l'assunzione, per conto dello Stato, da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, della garanzia per i rischi speciali, relativamente alle operazioni indicate nei precedenti articoli 20 e 21.

La garanzia assicurativa opera, per le operazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 20 e quelle corrispondenti dell'articolo 21, in favore del portatore del titolo obbligazionario estero, mentre per le operazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 20, e corrispondenti dell'articolo 21, opera in favore degli istituti speciali italiani che hanno emesso i titoli connessi con i finanziamenti a favore dell'estero.

Le precisazioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo mirano a realizzare una uniformità di trattamento con le operazioni regolate dal Titolo I per quanto riguarda la concessione della garanzia di cui al n. 6 dell'articolo 3.

L'articolo 24 ha lo scopo di consentire il rifinanziamento da parte del Mediocredito, delle operazioni effettuate dagli istituti primari venuti in possesso dei titoli obbligazionari esteri o emittenti titoli propri.

Al riguardo è da far presente che l'intervento può aver luogo sia mediante assunzione da parte del Mediocredito, da solo o in consorzio con altri istituti, dei titoli suddetti, sia mediante concessione agli istituti primari di anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

Mentre la seconda forma d'intervento è nuova per il Mediocredito, la prima, cioè quella dell'assunzione, è stata già adottata dallo stesso nei confronti di istituti primari per concedere loro i fondi integrativi necessari per i finanziamenti a favore di medie e piccole industrie.

Gli articoli dal 25 al 33, costituenti il Titolo IV, riguardano l'inserimento del disegno di legge n. 1895 Camera, per la parte concernente la concessione di finanziamenti per assicurare il pagamento degli indennizzi derivanti dai sinistri coperti dall'assicurazione statale, a valere su uno speciale fondo auto-

nomo a tal fine costituito presso il Mediocredito.

L'articolo 25 fissa la dotazione iniziale del Fondo in 35 miliardi, da corrispondersi dallo Stato mediante stanziamenti distribuiti in 7 esercizi finanziari, dal 1960-61 al 1966-67.

In base all'articolo 26, il Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, può fare anticipazioni alla gestione assicurativa statale per coprire le eventuali deficienze di cassa della gestione medesima e consentire in tal modo la tempestiva liquidazione degli indennizzi dovuti.

L'articolo 27, nello stabilire i mezzi finanziari a disposizione del Fondo per la concessione delle anticipazioni, dispone che possono essere utilizzate, oltre alle somme fornite attraverso gli stanziamenti statali e quelle rivenienti dalle operazioni effettuate, anche le eccedenze attive della gestione assicurativa, accertate annualmente dal Comitato. Inoltre, data la limitatezza, almeno iniziale, dei mezzi finanziari disponibili per il Fondo, sono anche previsti la concessione di anticipazioni da parte del Mediocredito e l'utilizzo del ricavo di prestiti obbligazionari che il Mediocredito potrà emettere per incrementare le disponibilità del Fondo.

Nel successivo articolo 28 si precisa che a quest'ultima forma di finanziamento si possa fare ricorso soltanto quando siano ritenute insufficienti le altre risorse indicate e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Per rendere maggiormente efficace questa azione di reperimento di mezzi, le obbligazioni che saranno emesse dal Mediocredito sono state parificate, in base all'articolo 29, alle cartelle di credito comunale e provinciale.

In considerazione della natura prettamente finanziaria dell'insieme delle operazioni che il Fondo può effettuare, si è ritenuto opportuno (art. 30) affidarne la gestione ad una ristretta formazione del Comitato previsto all'articolo 9, con la partecipazione delle sole amministrazioni ed enti più direttamente interessati alla disciplina di questo aspetto della materia.

L'articolo 34 ripete quanto era stato disposto nella legge attualmente in vigore, e

cioè che il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Con l'articolo 36 si è aumentato di un miliardo di lire il fondo di garanzia costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato in base all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per far fronte alle eventuali perdite della gestione assicurativa statale.

L'articolo 37 stabilisce che alla copertura degli oneri per l'esercizio 1960-61, derivanti dagli articoli 25 e 36 del presente disegno di legge, per complessivi 5.400 milioni di lire, si provvederà:

a) per 500 milioni a carico dello stanziamento di pari importo effettuato in base all'articolo 5 del disegno di legge n. 826 Camera e 942 Senato ed iscritto nel fondo globale (cap. 612) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60;

b) per 500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo titolo nel fondo globale (cap. 585) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1960-61;

c) per 4 miliardi a carico dello stanziamento di pari importo effettuato in base all'articolo 12 del disegno di legge n. 1895 Camera ed iscritto nel cennato fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61;

d) per 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari importo da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni

statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.

L'articolo 41 regola la materia delle agevolazioni fiscali, collegando in forma più piana le precedenti disposizioni ed eliminando talune difficoltà sorte nell'applicazione delle medesime.

Si è così precisato che le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, in materia di imposta di bollo sulle cambiali, finora consentite solo per gli effetti emessi dalle imprese esportatrici sovvenzionate in favore degli istituti finanziatori, vengano estese anche ai pagherò cambiari emessi dagli importatori esteri a favore degli esportatori italiani o direttamente a favore degli istituti finanziatori. Più che di una estensione delle agevolazioni fiscali, si tratta dell'eliminazione di una discriminazione fra tipi di regolamento aventi sostanzialmente la stessa natura.

Per quanto attiene all'esenzione dall'imposta di bollo sui titoli di cui agli articoli 20 e 21, prevista nel secondo comma dell'articolo in esame, si osserva che essa è necessaria per non creare disparità di trattamento tributario tra le operazioni di finanziamento disciplinate dal Titolo II e quelle del Titolo III.

Analogamente a quanto previsto da altre legislazioni europee, si è disposto, con l'articolo 42, che l'Istituto nazionale delle assicurazioni possa essere autorizzato a concludere accordi di riassicurazione o coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti all'esportazione.

Infine si è stabilito, all'articolo 44, che le garanzie concesse e perfezionate in base alla legge attualmente in vigore restano regolate dalla legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ASSICURAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3; per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 3;

b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;

c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura.

La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non può superare i cinque anni dal momento della

spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito all'estero. La durata della garanzia di cui alla lettera c) del comma precedente non può superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio, con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento della fornitura, quando acquirente sia uno Stato o un ente pubblico estero;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

La copertura del rischio di cui al n. 6) può essere concessa anche quando acquirente estero sia un privato, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

Art. 4.

La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 è concessa in lire italiane.

I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5.

La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non può superare il 65 per cento del loro valore.

La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonchè dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

Per la garanzia relativa alla clausola del « prezzo fisso » le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 6.

Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo

trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente.

Nei casi di cui al n. 6) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 7) dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.

Art. 7.

I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per effetto della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovrintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero della industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero della industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle imprese private di assicurazione;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria e del commercio.

Con le stesse norme sono nominati il Presidente e il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si è effettivamente verificato.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il Presidente o il Vice Presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

Il Comitato può affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui al comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.

Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive ai termini dell'articolo 11, sono definitive.

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.

Art. 11.

Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.

Art. 12.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.

La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.

TITOLO II

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALLA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

Art. 13.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è auto-

rizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dall'esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera a).

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 14.

Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse mo-

dalità fissate al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge per la durata delle garanzie.

Art. 15.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

Art. 16.

Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 24 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, numero 949, all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087 e all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

Art. 17.

Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanzia-

mento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 18.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Medio-credito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1° luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Medio-credito.

Art. 19.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi lo importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

TITOLO III

ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CREDITI A LUNGO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO, NONCHE' ALLA ASSISTENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 20.

Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con lo estero, e nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonché di lavori eseguiti all'estero:

a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese di natura pubblica del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purchè coperti da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinarie, secondo le modalità stabilite dalla Banca di Italia;

b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese di natura pubblica o privata del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a), in relazione alle esportazioni di merci

e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera c);

c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese di natura pubblica o privata del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.

La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non potrà superare i dieci anni: tale limite potrà tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.

Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 21.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali estere di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

Art. 22.

Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 23.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti all'esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente:

1) ai titoli di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;

2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera b) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;

3) ai finanziamenti di cui alla lettera c) del ricordato articolo 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento;

nonchè agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'articolo 21.

Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 3, il mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente dei titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20. La stessa garanzia può essere accordata anche quando emittente

dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti sia un ente o un'impresa di natura privata del Paese estero, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

Art. 24.

Il Mediocredito è autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge ed a concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera c) del precedente articolo 20, il Mediocredito, per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni.

Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15.

TITOLO IV.

ISTITUZIONE PRESSO IL MEDIO-CREDITO DI UN FONDO AUTONOMO

Art. 25.

È istituito presso il Mediocredito un fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei Titoli I e III della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità di bilancio.

Art. 26.

A valere sulle disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni alla gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei Titoli I e III della stessa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.

Art. 27.

Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;

b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai Titoli I e III della presente legge, e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;

c) delle anticipazioni che il Mediocredito è autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;

d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito è autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.

Art. 28.

Quando occorra integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27, il Mediocredito può essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 27.

Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

Art. 29.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonchè al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Art. 30.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovrintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione è ridotta come appresso:

il Presidente o il Vice Presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 31.

Gli utili delle operazioni previste dal presente Titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 32.

A tutti gli atti ed operazioni effettuati dal Mediocredito, in veste di gestore del

Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 39 e 41 della presente legge.

Art. 33.

Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministero del tesoro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e III della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 35.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 36.

Il fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.

Art. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capi-

tolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960; per lire 4.500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 585 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1960-61, e per lire 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari ammontare da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.

Art. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

Art. 40.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di con-

certo con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

Art. 41.

Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonchè a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 sono esenti dalla imposta di bollo in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 42.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti alla esportazione.

Art. 43.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 44.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 9 della legge

22 dicembre 1953, n. 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.